

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE NEMESIS"

[approvato dall'Assemblea in data 12/03/2011]

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione, denominata: "Associazione Nemesis" assume la forma giuridica di organizzazione apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Liguria n°14, nel comune di Thiene (VI), il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2

(Statuto)

L' "Associazione Nemesis" ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, viene regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal presente Statuto e dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

L'assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 3

(Finalità)

L' "Associazione Nemesis" nasce dalla volontà di tenere viva la memoria di Riccardo Rossi, portandone avanti i principi e le passioni.

Si rivolge pertanto a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento dei seguenti scopi:

- diffusione della cultura scientifica, in particolare dell'Astronomia, nella società civile;
- educazione al merito;
- tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- promuovere iniziative volte alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse del nostro territorio.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- assegnazione di borse di studio a studenti particolarmente meritevoli nell'ambito delle materie scientifiche, borse che saranno erogate secondo i criteri e le modalità contenuti nel Regolamento allegato al presente statuto;
- organizzare escursioni in montagna aperte anche ai non soci.

ART. 4

(Ammissione)

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta.

L'ammissione a socio ha durata annuale con rinnovo automatico al versare della quota associativa.

ART. 5

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attività associativa in modo gratuito e senza fini di lucro;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea a maggioranza semplice.

La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Assemblea costituisce valido motivo di esclusione dall'Associazione.

L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ogni membro dell'associazione può accumulare più incarichi al suo interno.

ART. 8 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota associativa annuale e la data limite del pagamento;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il Regolamento interno alla prima riunione dell'Assemblea stessa;
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, e ha il potere di revocare le cariche suddette oltre che il Tesoriere e il Segretario;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni hanno luogo con voto palese (per alzata di mano).

ART. 10 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche mail), contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 11
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

ART. 12
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'Assemblea con voto palese e a maggioranza semplice tra gli aderenti all'Associazione che hanno manifestato la loro disponibilità a far parte del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di anni 2. Non sono posti vincoli alla rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può sciogliere il Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza dei due terzi. L'Assemblea può revocare l'incarico direttivo ad uno o più membri del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto e maggioranza dei due terzi.

I casi di cui all'art. 6 costituiscono valido motivo di esclusione del membro eletto dal Consiglio Direttivo.

In caso di revoca dell'incarico ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è chiamata a nominare un sostituto secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. Tale sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o nei casi previsti dal comma 4 del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto palese e favorevole a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega.

ART. 14
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei presenti. Non sono posti limiti alla rieleggibilità del Presidente

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca, presiede e scioglie l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività

compiuta.

Il Presidente determina il giorno dell'assemblea e ne fissa gli ordini del giorno.

In caso di necessità e/o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente, con firma congiunta del Tesoriere, autorizza prelievi dal c/c bancario e/o postale per l'esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio per importi superiori a una quota fissata dal Consiglio stesso.

ART. 15 (Segretario)

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i membri dell'Associazione e resta in carica per un anno. Non sono posti vincoli alla rieleggibilità del Segretario.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle Assemblee ordinarie e straordinarie e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Tale relazione verrà poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ovvero del Consiglio Direttivo per voto palese a maggioranza semplice.

Il mandato del Segretario decade per dimissioni dello stesso, per voto a maggioranza semplice dell'Assemblea, per scadenza del mandato.

In caso di sua impossibilità a partecipare ai lavori dell'Assemblea o del Consiglio, quest'ultimo provvede a nominare un sostituto tra i presenti.

ART. 16 (Tesoriere)

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i membri dell'Associazione e resta in carica per un anno. Non sono posti vincoli alla rieleggibilità del Tesoriere.

Il Tesoriere ha il compito di redigere fedelmente e tenere aggiornato l'elenco di tutte le attività, le passività e le risorse economiche di cui all'art. 18 dell'Associazione in modo da consentire al Consiglio Direttivo di predisporre il Bilancio nei modi previsti dall'art. 21.

Il mandato del Tesoriere decade per dimissioni dello stesso, per voto a maggioranza semplice dell'Assemblea ovvero per scadenza del mandato.

ART. 17 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e resta in carica per un anno. Non sono posti vincoli alla rieleggibilità del Vice Presidente.

Il mandato del Vice Presidente decade per dimissioni dello stesso, per voto a maggioranza semplice dell'Assemblea, per esclusione del Vice Presidente dall'Associazione ovvero per scadenza del mandato.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)

E' assolutamente vietato a tutti i membri dell'Associazione, ivi compresi quanti ricoprono incarichi negli organi previsti dall'art. 7, distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione provenienti da qualsiasi fonte di finanziamento nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Sono fatti salvi i casi previsti dalle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23
(Responsabilità dell'associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 25
(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

Il Presidente ha il compito di individuare la/le organizzazione/i cui devolvere il patrimonio ed assicurarsi dell'effettiva devoluzione dello stesso.

Il patrimonio non può essere devoluto ad associazioni e/o organizzazioni legate in qualsivoglia modo al Presidente, al Vice Presidente o ai Membri del Consiglio Direttivo.

ART. 26
(Disposizioni finali)

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea, come da Art. 12.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al pronunciamento a maggioranza semplice e con voto palese dell'Assemblea, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.